

Ordinanza sull'entrata in vigore parziale della legge sull'approvvigionamento elettrico

del 28 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 34 capoverso 2 della legge del 23 marzo 2007¹
sull'approvvigionamento elettrico,

ordina:

Articolo unico

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione degli articoli 21 e 22, già entrati in vigore il 15 luglio 2007².

² L'articolo 13 capoversi 1 e 2 e la cifra 2 dell'allegato (L del 26 giu. 1998 sull'energia) entreranno in vigore in un secondo momento.

28 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 734.7

² RU 2007 3439

